



## DELIBERA N. 62

del 7 febbraio 2024

Oggetto: Provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti della Sig.ra Giuliana De Lorenzo n.q. di Consigliere in carica del Municipio 3 del Comune di Napoli.  
(Fascicolo UVMACT/3628/2023)

**Riferimenti normativi:** art. 1, comma 3, legge 190 del 2012; art. 14 d.lgs. 33/2013; art. 45 d.lgs. 33 del 2013; art. 47, commi 1 e 3 d.lgs. 33/2013; legge 689 del 1981

**Parole chiave:** mancata comunicazione dichiarazioni reddituali e patrimoniali - titolare incarico politico – sanzione definitiva

**Massima:** n.d.

### Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale l'Autorità «*esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dai Piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza*»;

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale «*La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato*»;

l'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale «Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni»;

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

la determinazione n. 241 del 08/03/2017 contenente "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»;

il Regolamento A.N.AC in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016 e s.m.i., come modificato dalla Delibera A.N.AC n. 386 del 26 luglio 2023;

la segnalazione del 5 maggio 2023 e la successiva integrazione del 26 maggio 2023 con le quali il RPCT del Comune di Napoli, nell'ambito dell'attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente, ha segnalato all'Autorità il mancato assolvimento agli obblighi di pubblicazione e/o consegna della documentazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs 33/2013 da parte della sig. ra Giuliana De Lorenzo n.q. di Consigliere in carica del Municipio 3 del Comune di Napoli;

Rilevato

che con nota del 25 luglio 2023 l'Autorità, tenuto conto delle indicazioni fornite dal RPCT del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento menzionato in premessa, ha provveduto alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della sig. ra Giuliana De Lorenzo n.q. di Consigliere in carica del Municipio 3 del Comune di Napoli, inadempiente alla comunicazione: 1) della situazione patrimoniale all'assunzione della carica di Consigliere del Municipio 3 del Comune di Napoli nell'anno 2021; 2) della dichiarazione reddituale relativa all'anno fiscale 2021; 3) delle dichiarazioni in ordine all'eventuale consenso alla pubblicazione dei dati patrimoniali e/o reddituali del coniuge non separato e/o dei parenti entro il secondo grado, dandone notizia via PEC, in medesima data, anche al RPCT del Comune, per i dati dal medesimo segnalato;

Preso atto

che a seguito di un disguido occorso con la notificazione e di espressa richiesta del Consigliere De Lorenzo del 9 ottobre 2023, la predetta comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio era trasmessa via PEC all'interessata il 10 ottobre 2023 con contestuale rimessione nei termini, che l'interessata ha inviato nei termini brevi osservazioni a difesa con contestuale richiesta di audizione in data 30 ottobre 2023 e che non è risultata comunicazione all'Autorità circa il pagamento della sanzione in misura ridotta il cui termine, entro 60 gg dalla notifica, è scaduto il 9 dicembre 2023;

Tenuto conto

che con le osservazioni a difesa del 30 ottobre 2023 il Consigliere De Lorenzo ha rappresentato che nonostante avesse presentato a febbraio 2022 alla sua segreteria la comunicazione inerente l'assenza di variazioni nella propria situazione patrimoniale, la segreteria - verosimilmente a causa della carenza cronica di personale - non protocollava la comunicazione, come accaduto anche ad altri colleghi;



che l'interessata aggiungeva che il Direttore del Municipio 3, pur avendo ricevuto un sollecito dal RPCT comunale, non aveva provveduto ad informarla circa la necessità di regolarizzare la sua posizione, di conseguenza, non era stata messa nelle condizioni di sanare la propria posizione in tempo utile;

che il Consigliere concludeva informando di aver trasmesso nuovamente in data 22 settembre 2023 i documenti oggetto di contestazione alla direzione del Municipio 3, ma che anche in questo caso il Direttore non aveva provveduto ad informare gli organi competenti e, alla luce di quanto sopra, chiedeva l'annullamento della sanzione a suo carico.

Tenuto, altresì, conto

che nel corso dell'audizione svoltasi in data 14 novembre 2023 il Consigliere De Lorenzo richiamava quanto dedotto in precedenza e che le è stato chiesto di produrre, entro il successivo venerdì 17, la nota del 22 settembre 2023 di trasmissione dei documenti alla direzione, menzionata nelle osservazioni difensive sopra richiamate e ogni altro documento ritenuto utile;

che sempre nel corso dell'audizione l'interessata: 1) sottolineava che pur avendo inviato al Direttore del Municipio 3 la documentazione in contestazione, la stessa era stata inviata al RPCT solo dalla nuova dirigente incaricata, atteso che il Dirigente precedentemente in carica si era proprio rifiutato di inviarla al RPCT; 2) concludeva di disporre di un indirizzo di PEC istituzionale da solo un anno e 3) deduceva di aver inviato direttamente al RPCT la documentazione e di essere stata inviata a trasmetterla per il tramite del Direttore.

Tenuto, inoltre, conto,

che con integrazione del 17 novembre 2023 il Consigliere De Lorenzo ha inviato copia della nota di trasmissione dei documenti oggetto del presente procedimento sanzionatorio al Comune di Napoli;

che con comunicazione dell'1 dicembre 2023 il Comune di Napoli ha attestato l'avvenuta pubblicazione dei documenti in questione;

Considerato, infine, che,

il Consiglio, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra il limite minimo di 500 euro ed un limite massimo di 10.000 euro, ha avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in particolare del fatto che, alla luce degli approfondimenti eseguiti in sede di istruttoria del presente procedimento nonché degli approfondimenti eseguiti in sede di istruttoria relativa al fascicolo sanzionatorio n. 3625/2023 relativo ad altro Consigliere del medesimo Municipio:

- da un lato, il Direttore del 3° Municipio, oggi cessato, all'epoca dei fatti è stato poco diligente nel rammentare ai consiglieri i propri doveri in materia di trasparenza (non vi è infatti prova dei solleciti inviati);
- dall'altro, che anche l'interessata sia stato poco diligente, ed invero, non vi è evidenza della presunta consegna dei documenti in tempo utile (ovvero prima dell'avvio del procedimento), e che ben avrebbe potuto, al momento della consegna, richiedere una nota di deposito con timbro e firma o quantomeno un numero di protocollo. Emerge, inoltre, che l'unica data certa di trasmissione è quella di settembre 2023, in pieno svolgimento del procedimento sanzionatorio.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 7 febbraio 2024

## DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7, comma 2 del Regolamento A.N.AC in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016 e s.m.i., come modificato dalla Delibera A.N.AC n. 386 del 26 luglio 2023, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 (euro mille/00) nei confronti della sig.ra Giuliana De Lorenzo, n.q. di Consigliere in carica del Municipio 3 del Comune di Napoli, per le motivazioni sopra richiamate.

Si comunica che il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento di contestazione, mediante versamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conto entrate – capo 8, capitolo n. 2301, da eseguire direttamente presso le Sezioni delle Tesorerie Provinciali dello Stato.

Copia della quietanza di pagamento della sanzione o del bonifico effettuato presso l'iban della Sezione di Tesoreria Provinciale competente per territorio dovrà essere trasmessa via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [urf@anticorruzione.it](mailto:urf@anticorruzione.it) e inviata per P.E.C. all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Nel caso di pagamento mediante bonifico all'iban della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, la copia del bonifico deve indicare il numero di ID di riferimento del bonifico stesso (C.R.O. o T.R.N.). La mancata indicazione dell'ID comporta l'impossibilità di registrazione dell'operazione.

In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo, ai sensi della normativa vigente.

La notifica del presente provvedimento è effettuata all'indirizzo di PEC dell'interessata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci